



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
"L'Orientale"

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E COMPARATI

**Regolamento per il finanziamento delle manifestazioni scientifiche
Approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 05.02.2025**

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il finanziamento di manifestazioni scientifiche nell'ambito del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale". Esso aggiorna il precedente Regolamento ispirandosi ai seguenti principi:

- distinzione fra manifestazioni scientifiche (convegni e giornate di studio) con finalità di ricerca (tipologia A) e conferenze singole o seminari a prevalente scopo formativo e didattico (tipologia B);
- valorizzazione dell'apertura delle iniziative a una dimensione nazionale e internazionale, della pluralità e rappresentatività dei contributi, tenendo conto laddove possibile anche dell'equilibrio di genere dei partecipanti;
- definizione preventiva di una soglia minima di punteggio, al di sotto della quale è prevista l'esclusione dal finanziamento;
- monitoraggio ex post dei risultati scientifici conseguiti.

Art. 2

Autorizzazione e finanziamento delle manifestazioni scientifiche dipartimentali

L'autorizzazione delle manifestazioni scientifiche dipartimentali spetta al Consiglio di Dipartimento, che delibera in base alle valutazioni fornite dalla Commissione per le manifestazioni scientifiche in seguito alle richieste presentate.

Le richieste di finanziamento si dividono in due tipologie:

TIPOLOGIA A: Manifestazioni scientifiche che prevedono una pluralità di voci su temi di ricerca definiti (convegni, giornate di studio, seminari di ricerca, ecc.);

TIPOLOGIA B: Singole conferenze e seminari a prevalente scopo formativo e didattico (cioè che si tengono nel quadro dell'insegnamento triennale o magistrale di uno o più docenti, avendo gli studenti come pubblico primario di riferimento).

Art. 3

Soggetti abilitati a richiedere finanziamenti

Possono presentare richiesta di finanziamento i professori ordinari e associati, i ricercatori universitari, i ricercatori a tempo determinato (tipo A, tipo B e RTT).

Possono presentare richiesta soltanto coloro che abbiano preliminarmente provveduto alla compilazione corretta e aggiornata della propria pagina delle pubblicazioni IRIS UNORA e che (se in servizio nel periodo previsto) abbiano partecipato alla preselezione dell'ultima procedura VQR. Ogni professore o ricercatore può presentare nello stesso anno solare non più di una richiesta di finanziamento: non possono essere presentate contemporaneamente richieste per entrambe le tipologie.

Art. 4

Presentazione delle richieste

Tutte le richieste devono essere formulate sui forms predisposti dal Dipartimento, entro le due date di scadenza fissate per la presentazione delle richieste di finanziamento. L'Ufficio preposto del Dipartimento provvederà a inoltrarle all'intera Commissione.

Le richieste concernenti l'organizzazione di *Summer School* vanno normalmente presentate nella tipologia B; soltanto se presentano evidenti caratteristiche scientifiche, nella tipologia A.

Le richieste pervenute oltre le due scadenze previste (15 gennaio per manifestazioni da tenersi entro luglio; 15 giugno per manifestazioni da tenersi entro gennaio) non saranno prese in considerazione.

Art. 5

Requisiti delle manifestazioni scientifiche dipartimentali

Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste che presentino:

- a) un'illustrazione accurata del progetto scientifico e delle sue finalità, anche in relazione allo stato della ricerca sul tema (nel caso della tipologia A); o del progetto formativo-didattico e delle sue finalità (nel caso della tipologia B);
- b) l'elenco dei partecipanti confermati, con la specificazione della loro provenienza e del loro ambito disciplinare o campo di studi;
- c) un programma dettagliato, anche se non definitivo, della manifestazione;
- d) un preventivo circostanziato delle spese da sostenere. N.B.: fra le spese ammissibili non rientrano quelle relative alla pubblicazione degli Atti.

I programmi e gli inviti, ferma restando la priorità delle considerazioni scientifiche e delle competenze disciplinari, dovranno rispettare un equilibrio di genere.

Le richieste incomplete non saranno prese in considerazione.

Art. 6

Commissione per le manifestazioni scientifiche dipartimentali

La Commissione per le Manifestazioni Scientifiche viene nominata dal Consiglio su indicazione del Direttore/della Direttrice del Dipartimento. La Commissione rimane in carica per un biennio ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

La Commissione è composta da 5 tra docenti e ricercatori (a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo B) del Dipartimento, tra i quali almeno un professore ordinario, scelti in modo da assicurare la rappresentanza di varie aree disciplinari, ed è presieduta dal professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo; in caso di pari anzianità vale l'anzianità anagrafica.

Art. 7
Conflitto di interessi

Nel caso che uno dei membri della Commissione presenti una richiesta per una manifestazione scientifica dipartimentale di Tipologia A o di Tipologia B, si asterrà dalla relativa discussione collegiale, e dunque da ogni valutazione e decisione riguardanti la richiesta in questione, e la sua assenza al momento della relativa discussione dovrà risultare nel verbale della riunione.

Art. 8
Lavori della Commissione

Ogni anno la Commissione decide, preliminarmente ai lavori, quale percentuale del budget, complessivo assegnato dal Dipartimento per il finanziamento delle manifestazioni scientifiche, destinare alla tipologia A e alla tipologia B, in base all'entità complessivo del budget.

La Commissione si riunisce di norma due volte l'anno e i lavori devono concludersi in tempo utile perché il Consiglio possa deliberare al riguardo entro la seconda adunanza successiva alla data di scadenza fissata per la presentazione delle richieste.

Art. 9
Criteri di valutazione e assegnazione dei punteggi

Criteri per l'attribuzione del punteggio alle richieste per manifestazioni scientifiche di tipologia A:

a. Originalità, articolazione e qualità scientifica della proposta	Fino a punti 15
b. Manifestazioni di ambito internazionale (cioè, nelle quali un numero significativo dei relatori operi in istituzioni estere, e i cui lavori si svolgano in tutto o per la maggior parte in una lingua di comunicazione internazionale o nella/e lingua/e di studio).	punti 15
c. Manifestazioni di ambito nazionale (cioè, nelle quali almeno la metà dei relatori operi in istituzioni extra-regionali).	punti 10
d. Manifestazioni di ambito locale (cioè, nelle quali più di metà dei relatori operi in istituzioni cittadine o regionali).	punti 5
e. Manifestazioni di ambito d'Ateneo (cioè, nelle quali più di metà dei relatori appartengono a Dipartimenti dell'Ateneo).	punti 3
f. Durata della manifestazione	1 punto per ogni mezza giornata di lavori scientifici effettivi (escluse eventuali visite, assemblee dei soci, gite sociali ecc.) fino a un massimo di 8 punti

g. Numero di relatori ospiti (cioè le cui spese di viaggio e soggiorno siano in tutto o in parte a carico dell'organizzazione).	1/2 punto per ogni relatore di provenienza regionale 1 punto per ogni relatore di provenienza nazionale 2 punti per ogni relatore internazionale dall'Europa 3 punti per ogni relatore internazionale di provenienza extraeuropea fino a un massimo di 12 punti
h. Convergenza tematica e disciplinare tra settori scientifico disciplinari diversi	3 punti
i. Convergenza tematica all'interno dello stesso settore scientifico disciplinare	2 punti

I punteggi b, c, d, e non sono cumulabili tra loro.

In base ai suddetti criteri il punteggio massimo raggiungibile per le richieste di tipo A è 55. Sono finanziate solo le richieste che raggiungano almeno 7 punti per il criterio a. (originalità, articolazione e qualità scientifica della proposta) e almeno 12 punti complessivamente. I fondi preliminarmente destinati alla tipologia A verranno ripartiti aritmeticamente fra le/i richiedenti in base al punteggio conseguito da ciascuna richiesta.

Per quanto riguarda la tipologia B, le iniziative potranno essere finanziate se centrate su tematiche di riconosciuto interesse scientifico e culturale per ambiti di studi promossi dal Dipartimento o dall'Ateneo e concepite in modo da arricchire e approfondire la formazione degli studenti, oppure se esplicitamente connesse alle tematiche di uno degli insegnamenti presenti nell'Offerta Didattica; tali caratteristiche devono risultare chiaramente dal modulo di richiesta, nel quale la tematica, la pertinenza e le finalità delle iniziative proposte devono essere adeguatamente illustrate.

I seminari a scopo didattico che coinvolgano più di un relatore o più di un intervento dello stesso relatore saranno considerati come la somma di conferenze distinte, fino a un massimo di 2 al giorno e di 2 giorni (= max. 4 quote).

La quota fissa di finanziamento attribuibile a ciascuna conferenza o seminario è stabilita annualmente dalla Commissione (cfr. art. 8) tenendo conto della consistenza complessiva dei fondi disponibili per le manifestazioni scientifiche e del numero complessivo delle domande per ciascuna tipologia.

Art. 10

Controllo dei dati forniti dai/dalle richiedenti e verifiche ex post

I dati forniti dai/dalle richiedenti possono essere oggetto di verifica da parte della Commissione. Le manifestazioni devono essere completate entro l'anno solare o entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In quest'ultimo caso, i relativi impegni di spesa devono comunque essere formalizzati entro l'anno solare di attribuzione dei fondi.

Il Dipartimento, a conclusione della manifestazione scientifica o della conferenza/seminario, ne monitora l'attuazione sulla base di una dettagliata relazione scientifica del richiedente che dovrà essere consegnata all'Ufficio entro un mese dalla fine della manifestazione, corredata del programma definitivo.

In caso di mancata consegna della relazione scientifica o di significativi e ingiustificati scostamenti fra i requisiti dichiarati all'atto della richiesta e le effettive caratteristiche (durata, numero e provenienza dei relatori) della manifestazione svoltasi, il/la richiedente sarà esclusa/o dalla richiesta di finanziamenti per manifestazioni scientifiche nell'anno successivo.

Art. 11

Archivio delle manifestazioni scientifiche dipartimentali

L'Ufficio ha il compito di conservare, aggiornare e archiviare la documentazione inerente ai lavori della Commissione (moduli di richiesta e verbali), nonché le relazioni scientifiche corredate dai programmi definitivi delle manifestazioni, ai fini del monitoraggio delle attività svolte.

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

Per ogni questione riguardante la materia disciplinata dal presente Regolamento, è competente unicamente il Consiglio.

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente in seguito alla sua approvazione da parte del Consiglio; eventuali modifiche potranno essere apportate solo previa approvazione da parte del Consiglio.